

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 24 agosto 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1954, n. 705.

Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59.

Pag. 2802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 maggio 1954, n. 706.

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione Pag. 2802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 707.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Felice P. p. e M. e Rocco Confessore, in località Borgo Saccon del comune di San Vendemiano (Treviso) Pag. 2802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1954, n. 708.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione Pag. 2803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 709.

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, con sede in Roma Pag. 2803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 710.

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione Pag. 2803

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori, braccianti e affini, con sede in Vetto d'Enza (Reggio Emilia), e nomina del commissario liquidatore Pag. 2803

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma Pag. 2803

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1954.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ». Pag. 2804

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 2804

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 2804

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia. Pag. 2807

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « La Polesine Camerini », con sede in Porto Tolle Pag. 2807

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2807

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 2803

**SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

**SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 193 DEL
24 AGOSTO 1954:**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti e stampati, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1954. — **Società S.P.E.R.O., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1954. — **Immobiliare Montevideo, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Girolamo Frassine - Vini del Garda, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1954. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 6 agosto 1954. — **Comune di Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **F.N.E.T. - Fabbrica nazionale estratti tannici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1954. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1954. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1954. — **Istituto bancario San Paolo di Torino - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 10 agosto 1954. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 4 agosto 1954. — **Monte del Paschi di Siena - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1954. — **Istituto di credito fondiario delle Venezia in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1954. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1954. — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1954. — **SIP - Società Idroelettrica Piemonte, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1954. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 10 agosto 1954. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate dal 9 al 13 agosto 1954.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1954, n. 705.

Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono fissati i seguenti limiti di impegno entro i quali il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari:

a) lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55;

b) lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1958-59 compreso.

Art. 2.

La somma occorrente per il pagamento dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59.

Art. 3.

La spesa di lire 1500 milioni relativa all'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 maggio 1954, n. 706.**

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione.

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 390.000 nominali, in cartelle di rendita del Debito pubblico italiano 5 % munite della cedola interesse 1° gennaio 1953, disposta in suo favore con atto pubblico 3 novembre 1952 dal prof. avv. Alberto Montel, in nome proprio e per conto anche della di lui madre signora Ottolenghi Valentina ved. Montel nonchè dei di lui fratelli ing. Guido, ten. Piero e dott. Sandro, destinata ad incrementare il capitale del già costituito premio di studio « Benedetto Luigi Montel ».

Visto il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1954

Atti del Governo registro n. 85, foglio n. 55. — TEMPESTA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 707.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Felice P. p. e M. e Rocco Confessore, in località Borgo Saccon del comune di San Vendemiano (Treviso).

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 29 settembre 1952, integrato con codicillo 10 ottobre 1953 e dichiarazione 29 novembre 1952, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Felice P.p. e M. e Rocco Confessore, in località Borgo Saccon del comune di San Vendemiano (Treviso) e il Beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare donazioni consistenti in alcuni immobili situati in comune di San Vendemiano, e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale omonima.

Visto il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1954

Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 46. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1954, n. 798.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 nominali, investita in titoli dello Stato, intestati all'Università medesima, disposta in suo favore dal sig. Fortunato Lion Stoppato, anche a nome e per conto della consorte signora Noemi Lion, con atto pubblico amministrativo 17 agosto 1953, per l'istituzione, con la relativa rendita, di un premio di studio intitolato « Premio di studio dott. Mario Lion Stoppato » e da conferirsi per concorso, ogni due anni, ad uno studente iscritto al quinto corso per la laurea in chimica, il quale nell'anno accademico precedente abbia superato con profitto gli esami indicati nel piano di studio consigliato dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o un numero corrispondente, versi in condizioni economiche disagiate e sia nato nella città di Padova o provincia.

Visto il *Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 42. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 709.

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, con sede in Roma.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico alla Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto il *Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 53. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 710.

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 600.000 nominali, in obbligazioni di Credito fondiario del Banco di Napoli 5 %, disposta in suo favore con atto pubblico amministrativo in data 8 maggio 1953 dal prof. Amedeo Ricci, nella sua qualità di segretario economo del Comitato provvisorio per le onoranze al prof. Giovanni Boeri e in nome e per conto del Comitato medesimo, per l'istituzione di un premio di studio biennale intitolato « Premio Giovanni Boeri » e da conferirsi mediante concorso a laureati in medicina e chirurgia nella Università di Napoli.

Visto il *Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 56. — TEMPESTA

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori, braccianti e affini, con sede in Vetto d'Enza (Reggio Emilia), e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la situazione patrimoniale della Società cooperativa muratori, braccianti ed affini, con sede in Vetto d'Enza (Reggio Emilia), dalla quale risulta un deficit accertato di L. 6.430.009;

Vista la richiesta formulata al riguardo dell'Associazione nazionale di categoria in data 11 giugno 1954, con la quale viene invocato il provvedimento della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera b) che nella seduta del 2 luglio 1954 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente pre-detto;

Riconosciuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione di cui sopra;

Decreta:

La Società cooperativa muratori, braccianti ed affini, con sede in Vetto d'Enza (Reggio Emilia), costituita con atto a rogito 14 febbraio 1946 del dott. notaio Tacito Rubini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Romolo Tassetto è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1954.

(4140)

Il Ministro: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana in sostituzione di analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla

durata della vita umana, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa 5-J relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 5 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 10 agosto 1954

p. Il Ministro: QUARELLO

(3999)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1954.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con cui viene eretto in ente morale l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che approva lo statuto dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente suddetto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » è composto come segue:

Membri effettivi:

1) Di Paolo comm. dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero del bilancio, con funzioni di presidente;

2) Cossio dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

3) Zancopè dott. Franco, in rappresentanza del comune di Milano;

4) Corridori dott. Angelo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

5) Ballerini comm. Gianni, in rappresentanza degli espositori della Fiera.

Membri supplenti:

1) Macedonio dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

2) Mammarella dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(4139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1954, è parzialmente accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 12 agosto 1952 dal dott. Antonio De Rosa, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, avverso il provvedimento del 31 marzo 1952, relativo alla liquidazione delle sue indennità di trasferimento e per l'effetto:

a) l'indennità di prima sistemazione deve liquidarsi, nel suo complessivo ammontare, sulla base della legge 29 giugno 1951, n. 489;

b) l'indennità di missione per il ricorrente, deve liquidarsi secondo il combinato disposto degli articoli 2 e 13 della stessa legge.

(4165)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 383 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.686.602 (lire duemilioneisecentottantaseimilaseicentodieci) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 52.64.77, espropriati nei confronti della ditta AMATO Pierino fu Giacomo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1702, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.685.000 (lire duemilioneisecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 384 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.110.404 (lire tremilioneicentodiecimilaquattrocentoquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pisticci (provincia di Matera) della superficie di ettari 81.64.14, espropriati nei confronti della ditta BITONTI Pietro fu Fedele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.110.000 (lire tremilioneicentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 385 Agricoltura), è stata determinata in lire 375.505 (lire trecentosettantacinquemilacinquecentocinque) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 3.61.06, espropriati nei confronti della ditta CASIERE Leopoldo Antonio di Cesare e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 375.000 (lire trecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 386 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.428.763 (lire duemilioniquattrocentoventottomilasettecentosessantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pomarico (provincia di Matera) della superficie di ettari 52.23.55, espropriati nei confronti della ditta CASTELLANO Angelo Rodolfo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.425.000 (lire duemilioniquattrocentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 387 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.239.938 (lire unmilione duecentotrentanove milanovecentotrentotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pomarico (provincia di Matera) della superficie di ettari 50.36.56, espropriati nei confronti della ditta CASTELLANO Giovanni fu Angelo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2408 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.235.000 (lire unmilione duecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 388 Agricoltura), è stata determinata in lire 6.530.225 (lire seimilionicinquecentotrentamila duecentoventi-

cinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 50.84.09, espropriati nei confronti della ditta CAVALLI Carlo fu Achille e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2599, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.530.000 (lire seimilionicinquecentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 389 Agricoltura), è stata determinata in lire 5.446.590 (lire cinquemilioniquattrocentoquarantaseimilacinquecentonovanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Severo (provincia di Foggia) della superficie di ettari 49.71.40, espropriati nei confronti della ditta CAVALLI Carlo fu Achille e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2600, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.445.000 (lire cinquemilioniquattrocentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 390 Agricoltura), è stata determinata in lire 8.552.680 (lire ottomilionicinquecentocinquanta due milaseicentoottanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 82.89.81, espropriati nei confronti della ditta CAVALLI Ettore fu Achille e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2601 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.550.000 (lire ottomilionicinquecentocinquanta mila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 391 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.588.600 (lire unmilione cinquecentottantottomilaseicento) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Severo (provincia di Foggia) della superficie di ettari 14.21.00, espropriati nei confronti della ditta CAVALLI Ettore fu Achille e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2602, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.585.000 (lire unmilionequattrocentocinquantaquattro) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 392 Agricoltura), è stata determinata in lire 5.523.700 (lire cinquemilioneicinquacentotrentemilasettecento) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Biccari (provincia di Foggia) della superficie di ettari 53.11.19, espropriati nei confronti della ditta CURATO Carolina Carlotta fu Baldassarre e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 784, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.520.000 (lire cinquemilioneicinquacentotrentemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 393 Agricoltura), è stata determinata in lire 842.928 (lire ottocentoquarantadue milanovecentoventi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 8.10.61 espropriati nei confronti della ditta CURATO Caterina fu Baldassarre e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 840.000 (lire ottocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 394 Agricoltura), è stata determinata in lire 898.580 (lire trecentonovantottomilacinquecentottanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 3.83.21, espropriati nei confronti della ditta CURATO Elodia fu Angelo, maritata Laccone, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2302, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 395.000 (lire trecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 395 Agricoltura), è stata determinata in lire 715.629 (lire settecentoquindicimilaseicentoventinove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 17.09.99, espropriati nei confronti della ditta D'AMATO CANTORIO Casto fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 715.000 (lire settecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 396 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.417.732 (lire tremilioneiquattrocentodiciasettemilasettecentotrentadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ferrandina (provincia di Matera) della superficie di ettari 71.24.43, espropriati nei confronti della ditta D'AMATO CANTORIO Giuseppe fu Eugenio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.415.000 (lire tremilioneiquattrocentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 397 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.530.948 (lire duemilioneicinquacentotrentamilanovecentoquarantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ferrandina (provincia di Matera) della superficie di ettari 68.66.61, espropriati nei confronti della ditta D'AMATO CANTORIO Rocco fu Eugenio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.530.000 (lire duemilioneicinquacentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 398 Agricoltura), è stata determinata in lire 6.135.856 (lire seimilioneicentotrentacinquemilaottocentocinquante) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 74.03.67, espropriati nei confronti della ditta D'ANTONIO

Giuseppe fu Agostino e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.135.000 (lire seimilionescentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 15 Agricoltura), è stata determinata in lire 546.021 (lire cinquecentoquarantaseimilaventunò) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pomarico (provincia di Matera) della superficie di ettari 34.29.20, espropriati nei confronti della ditta DE CICCO Michele di Gennaro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952 n. 3379, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 545.000 (lire cinquecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 14 Agricoltura), è stata determinata in lire 12.347.337 (lire dodicimilioneicentoquarantasettemilatrecentotrentasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 146.35.93, espropriati nei confronti della ditta DEL MONTE Chiara fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, numero 807, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 12.345.000 (lire dodicimilioneicentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4051)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 13 agosto 1954, n. 4732, il sig. Mechi Gaddo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia in sostituzione dell'on.le avv. Giuseppe Salari, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(4080)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « La Polesine Camerini », con sede in Porto Tolle.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1954, i poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Polesine Camerini », con sede in Porto Tolle, sono stati prorogati al 31 dicembre 1954.

(4072)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 agosto 1954

	Dollaro	
	U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,75	643,12
» Firenze	624,78	638 —
» Genova	624,75	643,50
» Milano	624,79	643 —
» Napoli	624,75	642,60
» Palermo	624,72	642 —
» Roma	624,65	643 —
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,79	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 23 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,90
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,60
Redimibile 3,50 % 1934	79,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILIO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,72
1 dollaro canadese	643 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,22
-----------------	--------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,46	» corona danese
Egitto	1794,55	» lira egiziana
Francia	1,785	» franco francese
Germania	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	87,48	» corona norvegese
Olanda	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto 4)	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Ric. Red. 5% Serie 21	2857	2.500 —	Augusto Veturia fu Augusto, moglie di Galeota Armando di Cesare, dom. in Napoli vincolata per dote con usufrutto vitalizio a Camenen <i>Marie</i> fu Egidio vedova Augusto.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Camenen <i>Maria</i> fu Egidio vedova Augusto.
Id. Serie 26	2858	12.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 5	2859	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 47	2860	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 49	2861	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 55	2862	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 57	2863	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 76	2864	22.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 84	2865	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 90	2866	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 16	2856	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5% (1935)	220457	9.300 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. Red. 5%	6387	5.000 —	<i>Giannotti</i> Delfina di Luigi, moglie di Motta Luigi fu Erinanno, dom. in Castigliole Saluzzo (Cuneo).	<i>Gianotti</i> Delfina, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1949) Serie A	1909	150 —	Cadeo Gian Carlo fu <i>Eugenio</i> , minore, sotto la patria potestà della madre Cirino Carmela fu Giuseppe vedova Cadeo, dom. a Milano.	Cadeo Giancarlo fu <i>Giovanni Battista</i> , minore sotto la patria potestà della madre, ecc., C. C.
B. T. N. 4% (1951) Serie A I	1255	80 —	Cadeo Giancarlo fu <i>Giovanni Battista Eugenio</i> , minore, ecc., come sopra.	Cadeo Giancarlo fu <i>Giovanni Battista</i> , minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	224929	4.991 —	Mazza <i>Adele</i> di Filippo, moglie di Vittorio Bollati, dom. in Novara, vincolato.	Mazza <i>Maria Anna Giuseppa Marcellina Adele Rosa</i> di Filippo, come contro.
Rend. 5% (1935)	19897	4.405 —	Pierani Giovanni Antonio fu Gino, minore, sotto la patria potestà della madre Pelligari <i>Albina</i> vedova Gino Pierani, dom. a Foligno (Perugia).	Pierani Giovanni Antonio fu Gino, minore, sotto la patria potestà della madre Pelligari <i>Eugenia Albina</i> vedova Gino Pierani, dom. a Foligno (Perugia).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3847) Roma, addì 30 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

MOLA FELICE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente